

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione | Sezione 4 | Penale | Sentenza | 25 giugno 2021 | n. 24836

Data udienza 27 maggio 2021

Integrale

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' PENALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente- Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere Dott. RANALDI Alessandro –  
Consigliere -Dott. CENCI Daniele – Consigliere-Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), (DECEDUTO) nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del reo;

udito il difensore l'avvocato TORO CARMEN del foro di CATANIA in difesa di (OMISSIS) la quale associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale chiede altresì la decadenza delle statuzioni civili in accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Catania in composizione monocratica in data 3/7/2015 (OMISSIS) veniva riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 590 c.p., comma 3, in relazione all'articolo 583 c.p., comma 1, n. 1, accertato in (OMISSIS) per avere, nella qualità di socio accomandatario e datore di lavoro di " (OMISSIS) sas" - per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza nonché in violazione dell'articolo 2087 c.c., Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 18, comma 1, lettera d), e lettera 1), non provvedendo a fornire al lavoratore (OMISSIS) i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali (calzature antiscivolo e guanti da lavoro) e ad adempiere gli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 36 e 37, nei confronti del medesimo lavoratore - cagionato a (OMISSIS) lesioni gravi consistite in "un trauma cranico con fratture costali e versamento pleurico; trauma vertebro - midollare con frattura all'+D12+LI con paraparesi grave" dalle quali

derivava una incapacita' di attendere alle normali occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni. Nel territorio del Comune di (OMISSIS).

L'imputato veniva condannato, concesse gli le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa ai sensi dell'articolo 163 c.p., con la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita (OMISSIS) da liquidare in separata sede, al pagamento in favore della stessa parte civile della somma di 15.000 Euro a titolo di provvisionale ed alla rifusione delle spese processuali.

Sull'appello dell'imputato (che aveva chiesto l'assoluzione anche ai sensi dell'articolo 530 c.p.p., comma 2, ed in subordine la sospensione dell'esecuzione della condanna pagamento della provvisionale ex articolo 600 c.p.p., la Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 2/4/2019 dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per essersi il reato contestatogli estinto per intervenuta prescrizione e confermava nel resto la sentenza di primo grado, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello.

Restavano, dunque, confermate le statuizioni rese in primo grado in favore della costituita parte civile.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e, vizio di motivazione e travisamento di prova.

Ci si duole dell'avvenuta esclusione della prova dell'innocenza dell'imputato ex articolo 129 c.p.p., con conferma delle statuizioni civili e del rigetto della richiesta di sospensione della condanna al pagamento della provvisionale.

Si lamenta il travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese dagli ispettori (OMISSIS) e (OMISSIS) e dalla parte civile nonche' l'illogicit  della motivazione laddove ricondurrebbe l'atto abnorme compiuto dalla parte lesa ad una sorta di responsabilit  da contatto sociale del (OMISSIS).

Vengono riportate la motivazione del provvedimento impugnato e le dichiarazioni testimoniali per lamentare l'utilizzo nella motivazione di un risultato di prova oggettivamente diverso da quello emerso dalla deposizione. In particolare, si lamenta l'erroneita' dell'asserita mancanza di dispositivi di protezione e della ricostruzione della dinamica dei fatti, evidenziandosi, al contrario, come in realta' dalle prove acquisite emergerebbe l'esistenza di un apposito sistema di protezione anticaduta.

Ci si duole dell'assenza di motivazione dell'impugnato provvedimento in relazione alle specifiche doglianze sollevate con i motivi di appello, che evidenziavano come si fosse pervenuti alla condanna del (OMISSIS), quale socio accomandatario della (OMISSIS) s.a.s. in virtu' di una sorta di responsabilit  oggettiva e/o da contatto sociale, a fronte della mancanza di gravita', precisione e concordanza degli indizi a suo carico.

Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e, e vizio di motivazione.

Il ricorrente lamenta l'assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata che riproporrebbe un'apodittica ricostruzione della vicenda senza dare risposta alcuna ai motivi di appello.

Si tratterebbe di una mera "sentenza fotocopia" fondata su una "totale mistificazione dei dati probatori" (cosi' in ricorso).

La Corte territoriale si sarebbe limitata a parafrasare il provvedimento di primo grado incorrendo in tutti gli errori fattuali e giuridici del tribunale, senza aggiungere alcun quid novi.

Con un terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 539 c.p.p., e vizio di motivazione in relazione alla mancata riforma delle statuizioni civili.

Ci si duole che la corte di appello si sia limitata a confermare la condanna generica alle statuizioni civili disattendendo le doglianze difensive sulla mancanza di prova dell'inabilita' riportata e delle cure subite dal (OMISSIS) nonche' dei danni riportati, senza motivazione specifica.

Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso con l'adozione di ogni provvedimento pertinente e consequenziale.

3. Successivamente, il difensore dell'imputato ne comunicava l'intervenuto decesso, per cui ne veniva acquisito il certificato di morte e, stante la discrasia esistente nell'indicazione della data di nascita in atti (indicata nella sentenza impugnata in 9/9/1949, ed in quella di primo grado, nonche' nel ricorso in 9/9/1959) venivano disposti accertamenti in ordine alla stessa emergendo che il (OMISSIS) risulta nato in Belpasso il 9/9/1957.

4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta morte del reo.

Ed invero, dall'acquisito certificato di morte emerge che (OMISSIS) e' deceduto in Catania il 19/8/2020.

Preliminarmente, tuttavia, va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza impugnata nel senso che la data di nascita di (OMISSIS) deve essere indicata nel 9 settembre 1957 e non nel 9 settembre 1949.

Ed invero, come si evince dalla certificazione pervenuta in atti dal Comune di Belpasso (CT) tale e' la data di nascita dell'odierno ricorrente risultante dai registri anagrafici di quel Comune, ove, per contro, non risulta alcun (OMISSIS) nato ne' il 9 settembre 1949 e nemmeno il 9 settembre 1959.

5. Va aggiunto che non risultano fondate le doglianze proposte dal difensore circa la motivazione offerta dal provvedimento impugnato in punto di mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p..

Cio' in quanto, con motivazione logica e congrua, nonche' corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimita'- la Corte isolana ha dato conto dell'infondatezza del motivo di gravame sull'insussistenza della responsabilita' dell'imputato in quanto, premesso che (OMISSIS) al momento del sinistro era un lavoratore in nero alle dipendenze dell'imputato (e corretto e' il rilievo che la circostanza che non vi fosse un regolare contratto di lavoro non esime il datore di lavoro dall'osservanza della disciplina in materia infortunistica come pacificamente osservato dalla giurisprudenza di legittimita' citata nella motivazione della sentenza di primo grado) risulta accertato altresi': 1. che le lesioni del (OMISSIS) sono state causate da una caduta dello stesso dall'autocisterna sulla quale era salito per l'approvvigionamento idrico all'interno delle bocche (botole) che la struttura contenitrice presentava sulla sua sommita', caduta verificatasi per lo scivolamento sul piano della struttura siccome bagnata a seguito dell'erogazione idrica promanante dal tubo di approvvigionamento finendo cosi' sul piano del calpestio; 2. che la circostanza -evidenziata dalla difesa dell'imputato- che al momento del fatto (OMISSIS) indossasse le scarpe antiinfortunistiche, la tuta ignifuga ed i guanti per il trasporto di gas liquido non esime da colpa il datore di lavoro perche' quegli indumenti erano del lavoratore che li utilizzava per la propria pregressa attivita' lavorativa di trasporto di bombole di gas ma non erano quelli antiscivolo necessari per l'attivita' specifica che si stava apprestando a compiere su disposizione dell'imputato.

La Corte territoriale da' anche atto che la responsabilita' dell'odierno ricorrente si palesa in esito all'istruttoria dibattimentale ed agli accertamenti all'uopo espletati dall'Ispettorato del lavoro perche' i necessari dispositivi di protezione antiscivolo (indicati nel capo di imputazione) non erano quelli richiesti per l'attivita' che in quel momento stava compiendo il lavoratore sull'autocisterna e che avrebbe dovuto fornirgli il (OMISSIS) quale datore di lavoro ma erano quelli che (OMISSIS) era solito utilizzare per la diversa attivita' lavorativa di trasporto di bombole di gas ed anche perche', dalle modalita' con cui e' avvenuto il sinistro, l'imputato non aveva informato il predetto lavoratore, in violazione della normativa antiinfortunistica sopra citata, dell'esistenza dell'apposito sistema di protezione anti-caduta del tipo "parapetto ripiegabile a pantografo" che avrebbe dovuto essere aperto a compasso dallo stesso dipendente e bloccato in posizione eretta di apertura proprio al fine di proteggerlo dalla caduta e di eventuali scivolamenti.

(OMISSIS) - come si legge in sentenza - non era stato all'uopo informato ed istruito essendo salito sull'autocisterna in quel particolare frangente temporale (anche se non era quella la mansione tipica che avrebbe dovuto svolgere dovendosi occupare della distribuzione delle bombole insieme al di lui padre) su disposizione dell'imputato (OMISSIS) che gli aveva detto solamente "sali, apri il bocchettone e riempiamo la cisterna".

6. La declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta morte del reo comporta, infine, anche il venire meno delle disposte statuizioni civili, in quanto la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza la necessita' di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale (cfr. Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica, Rv. 271160; Sez. 3, n. 5870 del 2/12/2011 dep. 2012, F. Rv. 251981).

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza impugnata nel senso che la data di nascita di (OMISSIS) deve essere indicata nel 9 settembre 1957 e non nel 9 settembre 1949. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

Motivazione semplificata.